

## **CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI AGLIANA**

**E**

---

—

### **PER LA GESTIONE DEL CINEMA TEATRO MODERNO NELLE STAGIONI 2014/2015, 2015/2016 E 2016/2017**

#### *Schema*

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del  
mese di \_\_\_\_\_ in Agliana, presso il palazzo  
comunale

#### **TRA**

il Comune di Agliana, codice fiscale e partita I.V.A. n.  
00315980474, con sede in Agliana, piazza Resistenza n. 2,  
rappresentato dal Responsabile dei Servizi Socio-Educativi-  
Culturali, Dr. Della Greca Luigi, nato a Pistoia il 18.9.1953,  
che interviene nella presente convenzione ai sensi dell'art. 92  
dello Statuto comunale e per effetto dell'incarico conferitogli  
dal Sindaco con Decreto n. 211 dell'8.8.2009

**E**

l'impresa \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_, partita I.V.A \_\_\_\_\_,  
nella persona del/la Sig./ra \_\_\_\_\_,  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di

titolare/legale rappresentante.

*OPPURE*

il Raggruppamento temporaneo di concorrenti/il Consorzio ordinario costituito dall'impresa mandataria \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, partita I.V.A. \_\_\_\_\_, dall'impresa mandante \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, partita I.V.A. \_\_\_\_\_, e dall'impresa mandante \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, partita I.V.A. \_\_\_\_\_, nella persona del/la Sig./ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante.

**PREMESSO**

- che il suddetto Funzionario comunale, con la determinazione a contrattare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva e la determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva, ha indetto ed aggiudicato all'operatore economico sopra indicato la gara ad evidenza pubblica finalizzata ad individuare il soggetto privato cui affidare la gestione del Cinema Teatro Moderno (di seguito denominato servizio o immobile a seconda del contesto), tramite concessione, nelle stagioni culturali 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;

- che sono state esperite con esito positivo le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara dall'impresa/dal Raggruppamento temporaneo di concorrenti (di seguito denominato R.T.C.)/Consorzio ordinario (di seguito denominato C.O.) risultato/a vincitrice/ore della selezione, dall'impresa \_\_\_\_\_ ad essa/o ausiliaria per alcuni requisiti di partecipazione e dall'impresa \_\_\_\_\_ che eseguirà il servizio per conto del Consorzio non ordinario;
- che l'aggiudicatario ha prodotto la documentazione prescritta dal bando di gara (di seguito denominato bando), dimostrando di aver costituito il deposito cauzionale di € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) mediante \_\_\_\_\_ e di essere subentrato nella polizza assicurativa n. 40072312000045 contratta dal precedente soggetto gestore con TUA ASSICURAZIONI SPA di Milano;
- che è trascorso il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni sul provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara previsto dall'art. 11, comma 10, del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e successive modifiche (di seguito denominato Codice Appalti);

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

**Oggetto della convenzione**

La presente convenzione ha per oggetto la gestione artistica e tecnica del servizio.

## **Art. 2**

### **Concessione del servizio**

Il Comune di Agliana (di seguito denominato Comune) concede all'impresa \_\_\_\_\_/R.T.C. guidato dall'impresa \_\_\_\_\_/C.O. \_\_\_\_\_ (di seguito denominato/a Concessionario), che accetta, la gestione del servizio nelle stagioni culturali 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 alle condizioni previste nel progetto gestionale (di seguito denominato progetto) e nell'offerta economica presentati in sede di gara e nel rispetto delle clausole contenute nella presente convenzione.

A tal fine, il Comune affida in uso al Concessionario:

- l'immobile ubicato ad Agliana in piazza Anna Magnani n. 1, adibito a sala per proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali e di arte varia, con capienza di n. 282 (duecentoottantadue) posti, con tutti gli impianti, le attrezzature, gli arredi ed i macchinari ivi esistenti;
- la sala posta sotto la galleria che unisce piazza Gramsci con piazza Anna Magnani;
- la saletta multifunzionale posta al primo piano;
- un piccolo magazzino situato al lato posteriore;
- i locali adibiti ad uffici;
- il bar.

Gli spazi in questione, i beni in essi contenuti ed il loro stato di conservazione sono meglio specificati nelle planimetrie allegate al verbale di consegna dell'immobile siglato in data odierna.

Il Comune dichiara che quest'ultimo è munito di specifica agibilità e di certificato di prevenzione antincendi.

### **Art. 3**

#### **Entità del servizio**

L'importo a carico del Comune, corrispondente a quello offerto dal Concessionario in sede di gara, ammonta ad € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) netti e ad € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) comprensivi di I.V.A al \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )%.

### **Art. 4**

#### **Descrizione dell'attività gestionale**

La concessione prevede:

- a) la gestione artistica del servizio, che consiste in:
  - 1) attuazione del progetto;
  - 2) comunicazione, marketing, promozione e relazioni esterne;
  - 3) organizzazione e rappresentazione degli spettacoli e degli eventi artistici;
  - 4) rapporti con il pubblico e con i soggetti fruitori della struttura;
  - 5) ospitalità ed assistenza ad artisti, tecnici e staff;

- 6) amministrazione generale;
- b) la gestione tecnica, che comporta l'esecuzione delle prestazioni necessarie al funzionamento e all'utilizzo dell'immobile, al fine di dare attuazione al progetto, nonché a svolgere le iniziative culturali intraprese dal Comune o da terzi;
- c) la gestione del bar.

### **Art. 5**

#### **Durata della convenzione**

La presente convenzione decorre dall'1.9.2014 al 31.8.2017 e non sarà tacitamente rinnovata, nel rispetto di quanto sancito dall'art. 57, comma 7, del Codice Appalti.

### **Art. 6**

#### **Adeguamento del prezzo di aggiudicazione**

Ai sensi dell'art. 115 del Codice Appalti, è prevista la revisione del prezzo di aggiudicazione della gara in seguito al/i rinnovo/i del contratto nazionale collettivo di lavoro nel settore in cui opera il Concessionario.

Su motivata richiesta scritta da parte di quest'ultimo, il relativo provvedimento amministrativo sarà adottato non prima dell'inizio del secondo anno di durata della presente convenzione previa accurata istruttoria e confronto/negoziazione con il Concessionario medesimo, avendo cura di non superare il costo orario quantificato nelle tabelle approvate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche

Sociali per le figure professionali impiegate nel servizio e considerando la percentuale di ribasso eventualmente offerta dall'Appaltatore in sede di gara rispetto all'importo stimato al punto 1 del bando.

Non saranno operate rivalutazioni del prezzo retroattive rispetto alla data della relativa istanza.

Il Comune, sempre a decorrere dal mese di settembre dell'anno 2015, adeguerà comunque le spettanze del Concessionario a seguito di formale istruttoria del R.U.P. indicato all'art. 13 sulla base dei dati di cui all'art. 7 – comma 4, lett. c), e comma 5 – del Codice Appalti.

Qualora tali dati non fossero disponibili, saranno presi in considerazione gli ordinari indici I.S.T.A.T. (FOI) dei prezzi al consumo, con riferimento al mese di settembre.

I suddetti indici rappresentano il limite massimo oltre il quale non sarà possibile alcuna altra determinazione del compenso revisionale, salvo circostanze eccezionali che dovranno essere provate e documentate dal Concessionario.

Le clausole contenute nel presente articolo escludono l'applicabilità dell'art. 1664 del Codice Civile ed ogni altra forma di revisione del prezzo.

#### **Art. 7**

#### **Modalità di pagamento del corrispettivo**

La somma quantificata all'art. 3 sarà corrisposta su presentazione di regolari fatture da emettere con le seguenti modalità:

- per 2/3 (due terzi), su base annua, dopo la consegna del programma stagionale delle attività di cui alla lettera n) dell'art. 19);
- per 1/3 (un terzo), su base annua, dopo la consegna della relazione consuntiva sulla stagione culturale e della documentazione attestante il giudizio degli utenti sul servizio di cui alla lettera o) dell'art. 19).

Le fatture saranno liquidate e pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data appostavi dall'ufficio comunale di protocollo.

Il mancato rispetto di tale termine, salvo quanto previsto agli ultimi 2 (due) capoversi, darà diritto al Concessionario di chiedere l'applicazione degli interessi di mora stabiliti dalla legge.

Il pagamento delle fatture avverrà a condizione che non vengano accertate le situazioni debitorie di cui al comma 1 dell'art. 48-bis del D.P.C.M. 29.9.1973 n. 602 e successive modifiche e che dia esito positivo la periodica verifica sulla regolarità contributiva e sul possesso degli altri requisiti imposti dalla legge a chi intenda mantenere una pubblica commessa, che il Comune effettuerà in capo al Concessionario (in caso di R.C.T. o C.O. estesa pertanto a tutti i soggetti aggregati), all'eventuale impresa ausiliaria del Concessionario

stesso ed a quella che espleti il servizio per conto di quest'ultimo nel caso si tratti di un Consorzio non ordinario.

Il termine indicato al primo capoverso sarà interrotto dai provvedimenti stabiliti al terzultimo capoverso dell'art. 15 e dall'incompleta, inesatta o contestata fatturazione.

In caso di risoluzione o di recesso della convenzione, il Comune sarà tenuto soltanto al pagamento delle prestazioni rese dal Concessionario fino all'anticipata conclusione del rapporto negoziale.

## **Art. 8**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136 e successive modifiche, il pagamento delle fatture avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche anche in via non esclusiva, che il Concessionario ha già comunicato al Comune con apposita dichiarazione a firma del legale rappresentante, contenente anche le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il C.I.G. che identifica il servizio (5752468EC0) dovrà essere riportato sia sulle fatture che nei bonifici bancari/postali da emettere per ciascuna transazione.

Le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari sono vincolanti anche per le operazioni contabili che il Concessionario dovesse compiere nei confronti degli eventuali

operatori economici ad esso collegati (impresa ausiliaria e/o esecutrice del servizio per proprio conto qualora esso sia un Consorzio non ordinario).

A tal riguardo, il Concessionario è obbligato a comunicare con immediatezza al Comune ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Pistoia eventuali inadempimenti riscontrati nel comportamento tenuto dai soggetti specificati al precedente capoverso.

#### **Art. 9**

##### **Canone di utilizzo dell'immobile**

Per l'uso dell'immobile è previsto un canone mensile di € 500,00 (cinquecento) I.V.A. al \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)% esclusa a carico del Concessionario.

Tale somma sarà detratta dalle fatture che quest'ultimo emetterà nei confronti del Comune.

#### **Art. 10**

##### **Tariffe per l'uso dell'immobile da parte di terzi**

Le tariffe massime per l'uso dell'immobile da parte di Enti, Associazioni ed Istituzioni con sede in Agliana sono quelle approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 23.4.2014.

Negli altri casi, come stabilito da quest'ultimo provvedimento, il Concessionario è autorizzato ad applicare i prezzi ritenuti adeguati alla rilevanza degli eventi.

Gli importi suddetti resteranno invariati per l'intero periodo di vigenza della presente convenzione e, a discrezione della Giunta Comunale, potranno essere modificati in caso di prosecuzione del rapporto negoziale oltre la data stabilita all'art. 5.

### **Art. 11**

#### **Quote per la frequenza di corsi e laboratori**

La quota massima per la frequenza degli eventuali corsi e laboratori organizzati dal Concessionario è fissata in € 50,00 (cinquanta) con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 10.4.2014.

L'importo effettivo, come emerge dall'offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara, è quantificato in € \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), resterà invariato per l'intero periodo di vigenza della presente convenzione e potrà essere modificato dalla Giunta Comunale in caso di prosecuzione del rapporto negoziale oltre la data stabilita all'art. 5.

### **Art. 12**

#### **Prezzi dei biglietti di ingresso agli spettacoli**

Come disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 37 del 23.4.2014, i prezzi massimi dei biglietti relativi alle attività programmate dal Concessionario sono così stabiliti:

- € 20,00 (venti) per l'ingresso agli spettacoli teatrali e musicali;
- € 8,00 (otto) per l'ingresso agli spettacoli cinematografici;

- € 6,00 (sei) per l'ingresso agli spettacoli teatrali e cinematografici riservati ai ragazzi.

Gli importi suddetti resteranno invariati per l'intero periodo di vigenza della presente convenzione e potranno essere modificati dalla Giunta Comunale in caso di prosecuzione del rapporto negoziale oltre la data stabilita all'art. 5.

Il Concessionario ha la facoltà di determinare i prezzi dei biglietti d'ingresso fino ad un massimo di 3 (tre) spettacoli inseriti nel "cartellone" stagionale.

### **Art. 13**

#### **Referenti**

I referenti del Comune per il Concessionario sono:

- il Dr. Della Greca Luigi con la funzione di R.U.P. e Direttore dell'esecuzione della presente convenzione ai sensi degli artt. 299, 300 e 301 del menzionato D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e successive modifiche (di seguito denominato Direttore);
- il Dr. Pierucci Paolo, in qualità di Istruttore Direttivo assegnato all'Ufficio Cultura, per gli aspetti di carattere organizzativo.

I referenti del Concessionario per il Comune sono:

- il titolare/legale rappresentante per l'applicazione della presente convenzione;
- \_\_\_\_\_ per l'allestimento delle

attività da svolgere nel servizio e per gli aspetti tecnici nel loro complesso;

- \_\_\_\_\_ per gli adempimenti amministrativi e contabili.

#### **Art. 14**

##### **Cauzione definitiva: utilizzo e svincolo**

La garanzia, dopo un eventuale prelievo ordinato dal Direttore, dovrà essere ripristinata per l'importo quantificato in base all'avanzamento dell'esecuzione del servizio – come stabilito dall'art. 113, comma 3, del Codice Appalti – entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta scritta del Comune.

La polizza fideiussoria appositamente costituita dovrà operare fino al rilascio del nulla osta da parte del Comune a seguito di regolare esecuzione del servizio e sarà svincolata ai sensi di legge.

Lo scioglimento della cauzione avverrà anticipatamente in caso di risoluzione della convenzione su iniziativa del Concessionario o di recesso da parte di uno dei contraenti, salvo quanto prescritto all'ultimo capoverso dell'art. 26.

#### **Art. 15**

##### **Impegni dei contraenti nei confronti del personale impiegato dal Concessionario**

Il Concessionario si impegna:

- a) ad assolvere gli adempimenti contributivi, fiscali, previdenziali ed assicurativi obbligatori nei confronti dei

- dipendenti e dei soci lavoratori che dovessero essere presenti nel proprio organigramma;
- b) ad applicare il contratto nazionale di lavoro e quello integrativo che dovesse essere previsto nel settore di propria pertinenza, garantendo agli eventuali soci lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello spettante al personale dipendente, ai sensi della L. 3.4.2001 n. 142 e successive modifiche;
  - c) a corrispondere con regolarità le retribuzioni dovute al personale per le prestazioni da esso svolte;
  - d) ad ottemperare agli obblighi in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro imposti dal D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e successive modifiche, dotando dei tesserini identificativi tutto il personale operante nel servizio;
  - e) ad attenersi alle prescrizioni della L. 18.10.2001 n. 383 e successive modifiche contro il lavoro sommerso;
  - f) ad osservare le norme vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione;
  - g) ad agire nel rispetto del D.Lgs 11.4.2006 n. 198 e successive modifiche sulle "pari opportunità" nel lavoro tra uomini e donne;
  - h) a fornire, entro 7 (sette) giorni dalla richiesta scritta del Comune, la documentazione che dimostri la regolarità del comportamento tenuto nei confronti dei propri addetti;

i) ad avvertire il personale impiegato nel servizio che non avrà alcun vincolo di dipendenza o subordinazione verso il Comune.

Il Direttore, qualora riscontri abusi o violazioni, irrogherà le penali contemplate all'art. 22 e sospenderà il pagamento delle somme dovute al Concessionario fino al momento in cui il medesimo non regolarizzi la propria posizione.

Il Comune, conformandosi al dettato dell'art. 5 – comma 5 – del Codice Appalti e della Circolare 16.2.2012 n. 3 emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si porrà come soggetto sostitutivo in presenza di irregolarità contributive da parte del Concessionario.

In caso di perduranti infrazioni, verranno adottate le misure stabilite dall'art. 24 e dalla legge.

## **Art. 16**

### **Trattamento dei dati personali degli utenti e obbligo di riservatezza**

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 30.6.2003 n. 196 e successive modifiche, è nominato dal Comune responsabile esterno del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio.

In tale funzione, è tenuto:

- a nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, a fornire loro le necessarie istruzioni ed a comunicarne i nominativi al Direttore;

- ad utilizzare i dati in questione esclusivamente ai fini dell'esecuzione del servizio e soltanto nel periodo della sua durata;
- a trattare gli eventuali dati sensibili limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei soggetti interessati;
- a non diffondere i dati, né a comunicarli a terzi;
- ad adottare le misure atte a garantire la massima sicurezza dei dati;
- ad assicurare che il personale impiegato nel servizio mantenga il segreto professionale su fatti e circostanze di cui verrà a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni, per non incorrere nel reato sanzionato dall'art. 622 del Codice Penale.

Le eventuali infrazioni saranno punite con le misure previste agli artt. 22 e 24 e comporteranno sia le conseguenze penali stabilite dalla legge che il risarcimento dei danni provocati alle parti lese.

#### **Art. 17**

##### **Impegni del Concessionario nella conduzione dell'immobile e nell'uso dei beni in esso contenuti**

Il Concessionario è responsabile dell'utilizzo dell'immobile, nonché degli impianti, arredi, strumentazioni ed installazioni di cui esso è dotato e, pertanto, dovrà condurlo

nel rispetto della sua destinazione e delle prescrizioni contenute nella presente convenzione.

La strumentazione inventariata è di stretta pertinenza dell'immobile e l'eventuale uso diverso dovrà quindi essere espressamente autorizzato dal Comune.

Il Concessionario è inoltre tenuto:

- a) a volturare a proprio nome tutte le utenze dell'immobile;
- b) a rispettare scrupolosamente le norme igieniche e sanitarie in vigore, fra cui il D.M. 19.8.1996 e successive modifiche, con particolare riguardo al Titolo XVIII;
- c) ad osservare in modo scrupoloso i limiti di capienza dell'immobile per evitarne il sovraffollamento;
- d) a conservare in piena efficienza gli impianti in esso esistenti, con particolare attenzione a quelli di sicurezza ed antincendio nonché ai presidi antincendio in generale;
- e) a farsi carico della pulizia, nonché della manutenzione ordinaria e periodica dei locali, degli impianti e del materiale tecnico in dotazione all'immobile;
- f) a non eseguirvi alcun lavoro senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune;
- g) ad affidare la manutenzione ordinaria e periodica degli impianti tecnologici ad imprese qualificate ai sensi del D.M. 22.1.2008 n. 37 e successive modifiche e delle altre norme di riferimento;

- h) a consegnare al Comune la documentazione inerente gli interventi di maggior rilievo che si renderanno necessari e le relative dichiarazioni di conformità;
- i) ad evitare ogni manomissione dei beni che possa inficiarne il funzionamento o renderli non più in regola con l'ordinamento in materia;
- j) a segnalare tempestivamente al Comune, in forma scritta, gli interventi di manutenzione straordinaria ritenuti necessari nell'immobile;
- k) a consentire il subentro del successivo soggetto gestore nell'utenza telefonica fissa di cui il servizio è intestatario;
- l) a restituire l'immobile ed i beni in esso contenuti nelle condizioni e nei quantitativi in cui li ha avuti in consegna, salvo il loro naturale deterioramento derivante dall'uso, impegnandosi a ricostituire i materiali mancanti qualora non sia in grado di documentarne l'assenza per usura.

### **Art. 18**

#### **Risarcimento danni e restituzione beni mancanti**

Gli eventuali danni all'immobile o ai beni in esso esistenti saranno accertati dal Direttore alla presenza del titolare/legale rappresentante del Concessionario, preventivamente avvertito, o di altra persona che il medesimo riterrà opportuno incaricare allo scopo.

In assenza della controparte, il sopralluogo sarà compiuto con la partecipazione di 2 (due) testimoni.

Tale constatazione sarà sufficiente per l'inoltro della relativa richiesta di risarcimento.

Il ripristino o la sostituzione del bene dovrà avvenire entro il termine perentorio fissato nel verbale appositamente redatto.

Il mancato intervento del Concessionario darà diritto al Comune di sostituirsi allo stesso avvalendosi di dipendenti comunali o incaricando una ditta.

La spesa sostenuta allo scopo sarà detratta dal deposito cauzionale e dalla prima fattura utile qualora risulti superiore all'importo di tale garanzia.

Quest'ultimo provvedimento sarà assunto anche nel caso in cui l'immobile risulti mancante di beni non segnalati al Comune come obsoleti e da sostituire.

## **Art. 19**

### **Ulteriori obblighi del Concessionario**

Il Concessionario, oltre al rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli, è tenuto:

- a) a gestire il servizio con adeguata organizzazione aziendale e piena autonomia operativa;
- b) a conformare le proprie attività alla normativa comunitaria, nazionale e regionale toscana per il settore;
- c) a chiedere la convocazione della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo prima dell'inizio dell'attività gestionale ed ogni qualvolta ne ricorrano le

- condizioni, nonché ad uniformarsi in tutto alle eventuali prescrizioni da essa impartite;
- d) a procurarsi le licenze e le autorizzazioni prescritte dalla legge per l'allestimento degli spettacoli e delle altre iniziative contenute nel progetto;
  - e) a farsi carico di tutti gli oneri economici, fiscali ed organizzativi derivanti dall'incarico assunto;
  - f) ad assumere tutte le responsabilità penali, civili ed amministrative connesse all'attività gestionale;
  - g) ad allestire spettacoli, iniziative e mostre che non offendano la religione e non siano contrari al comune senso del pudore;
  - h) a consegnare al Comune, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio delle attività, le copie conformi agli originali dei contratti di lavoro stipulati con il personale impiegato nel servizio;
  - i) a consegnare al Comune le copie conformi agli originali dei contratti di lavoro stipulati con gli addetti successivamente subentrati, entro 5 (cinque) giorni dalla loro firma;
  - j) a garantire che i lavoratori siano esenti da condanne penali, svolgano in modo professionale e responsabile le mansioni loro assegnate ed instaurino rapporti cordiali con gli utenti;
  - k) ad affrontare con tempestività ogni avvenimento che possa rappresentare un serio ostacolo al regolare espletamento del

servizio ed a chiedere l'intervento del Comune per dirimere situazioni particolarmente difficili;

- l) ad accollarsi tutti gli oneri (per assistenza tecnica, consumi elettrici, riscaldamento dei locali, ecc.) in occasione delle giornate in cui è previsto l'utilizzo gratuito dell'immobile da parte del Comune;
- m) a consentire al Comune qualsiasi controllo sull'andamento del servizio;
- n) a presentare al Comune il programma stagionale delle attività entro il mese di settembre, avendo cura di concordare con il medesimo l'utilizzo dell'immobile in occasione delle festività religiose e civili (a titolo esemplificativo: 1° gennaio, 27 gennaio, 8 marzo, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno), in modo da non sovrapporre le attività gestionali con quelle proprie del Comune;
- o) a consegnare al Comune, entro il 31 agosto, una relazione consuntiva sulla stagione precedentemente conclusasi e la documentazione attestante il giudizio espresso dagli utenti sulle prestazioni loro erogate;
- p) ad espletare le pratiche amministrative relative agli spettacoli organizzati dal Comune, provvedendo inoltre a raccogliere le prenotazioni, organizzare l'accoglienza del pubblico e l'eventuale sbigliettamento;
- q) a realizzare entro 30 (trenta) giorni dalla firma della presente convenzione un sito internet totalmente dedicato al

- Teatro Moderno per la pubblicizzazione degli spettacoli e delle iniziative che si svolgono nella struttura, comprese quelle non promosse dal Concessionario con l'eccezione di quelle espressamente vietate dal soggetto organizzatore;
- r) ad inserire il logo del servizio fornito dal Comune e lo stemma dello stesso sul sito internet e sul materiale informativo prodotto;
  - s) a dimostrare al Direttore la regolarizzazione annua delle proprie posizioni assicurative nel caso di pagamenti frazionati dei premi;
  - t) ad informare con sollecitudine il Comune circa ogni significativa modifica della propria struttura d'impresa e del proprio organigramma sociale, nonché dei soggetti indicati al terzultimo capoverso dell'art. 7, soprattutto se riguardanti i poteri di amministrazione e rappresentanza;
  - u) a rendere tempestivamente nota al Comune l'eventuale perdita da parte propria o dei soggetti indicati al terzultimo capoverso dell'art. 7 anche di uno solo dei requisiti necessari per acquisire e mantenere una commessa pubblica.
  - v) a non accampare nei confronti del Comune e del successivo Concessionario alcuna pretesa economica in ordine all'avviamento commerciale delle attività svolte nell'immobile.

## **Art. 20**

### **Prerogative, diritti ed impegni del Comune**

La concessione è sottoposta alle funzioni di indirizzo e controllo che il Comune è istituzionalmente deputato ad esercitare nell'ambito delle politiche intraprese per la promozione e lo sviluppo della cultura sul proprio territorio, a garanzia degli utenti del servizio e degli interessi della collettività aglianese.

Nell'ambito di tale azione, la Giunta Comunale approverà il programma stagionale delle attività elaborato dal Concessionario riservandosi di valutarne il consuntivo, verificarne la congruità con il progetto e dare eventuali indicazioni per il superamento delle criticità rilevate.

Il Comune, nel periodo compreso tra i mesi di settembre e giugno di ogni stagione, avrà diritto all'uso gratuito dell'immobile per un minimo di 6 (sei) giornate, integrate da altre \_\_ (\_\_\_\_\_) come previsto nell'offerta tecnica proposta in sede di gara, al fine di effettuare iniziative proprie o da parte di terzi da esso autorizzati.

Il Comune individuerà entro il mese di settembre, con carattere di prelazione, le date che desidera riservare alle proprie iniziative, due terzi delle quali potranno cadere in giorni prefestivi o festivi. |

I giorni che dovessero essere ancora disponibili verranno stabiliti previo calendario da concordare con il Concessionario e, comunque, con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni rispetto allo svolgimento del singolo evento.

Durante il mese di giugno sarà invece sufficiente una semplice comunicazione da inoltrare entro le ore 14,00 (quattordici) del giorno precedente.

Nelle suddette occasioni, il Comune è tenuto a sostenere gli oneri S.I.A.E. ed E.N.P.A.L.S., quelli relativi al “cachet” da versare agli artisti ed alla loro ospitalità.

Le ore non utilizzate potranno essere accantonate per una successiva occasione.

Al Comune dovrà essere garantita la fruizione gratuita della saletta polifunzionale soprastante il “foyer” per almeno 30 (trenta) giorni a stagione e per un massimo di 4 (quattro) ore al giorno.

Il Comune individuerà entro il mese di settembre, con carattere di prelazione, le giornate in cui intende usufruire del locale, mentre quelle successive verranno stabilite previo calendario da concordare con il Concessionario.

Il Comune potrà usufruire in modo totalmente gratuito della sala posta nella galleria che congiunge piazza Gramsci con piazza Anna Magnani dal 20 maggio al 10 luglio. |

In tale spazio, il Comune potrà collaborare con il Concessionario per organizzare mostre ed eventi negli altri periodi dell’anno.

Il Comune potrà servirsi a titolo non oneroso della strumentazione tecnica e dei materiali di pertinenza dell’immobile nel periodo di apertura al pubblico –

compatibilmente con le esigenze del Concessionario – ed in quello di chiusura, tramite comunicazione scritta da inviare almeno il giorno precedente.

Nei casi contemplati sopra, il Concessionario sarà sollevato da qualunque responsabilità ed autorizzato a segnalare i danni che dovesse accertare ai beni consegnati al Comune.

Come stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 37 del 23.4.2014, il Comune è tenuto a rimborsare al Concessionario l'importo di € 350,00 (trecentocinquanta) oltre I.V.A. qualora occupi l'impianto per i propri fini istituzionali in ogni giornata oltre quelle gratuite prima richiamate.

Il Comune, ad integrazione della specifica incombenza a carico del Concessionario, si riserva il diritto di eseguire ulteriori verifiche sul livello di soddisfazione degli utenti del servizio e di chiedere chiarimenti in ordine alle lamentele eventualmente rilevate.

Il Comune metterà a disposizione del Concessionario il logo del servizio per consentirgli di rispettare l'impegno previsto alla lettera r) dell'art. 19.

Il Comune, su richiesta scritta del Concessionario, si impegna a ricostituire i beni che dovessero rendersi inservibili per usura.

## **Art. 21**

### **Divieti in capo al Concessionario**

Oltre a quanto disposto nei precedenti articoli, è fatto divieto al Concessionario di subconcedere il servizio e di cedere ad altri la presente convenzione, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 116 del Codice Appalti in ordine a quest'ultima prescrizione.

Qualora il Concessionario sia un R.C.T. o un C.O., è infine vietato modificare la composizione del sodalizio rispetto a quella risultante al momento della sottoscrizione della presente convenzione, pena la nullità della stessa, salvo quanto previsto dall'art. 37 – commi 18 e 19 – del Codice Appalti.

## **Art. 22**

### **Applicazione di penali**

Il Comune contesterà per iscritto eventuali irregolarità, inadempienze o scorrettezze riscontrate nell'operato del Concessionario, concedendogli un termine massimo di 5 (cinque) giorni per la presentazione delle relative giustificazioni.

Qualora queste ultime vengano ritenute insufficienti e/o non adeguatamente motivate, il Comune, ai sensi degli artt. 1382 e seguenti del Codice Civile, si riserva la facoltà insindacabile di applicare le sotto elencate penali pecuniarie, commisurate alla gravità dell'infrazione commessa, con prelievo dalla cauzione:

a) di carattere generale

- € 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo rispetto agli adempimenti specificati alle lettere h), i) ed o) dell'art. 19;
- € 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo, rispetto alla scadenza del mese di settembre specificata alla lettera n) dell'art. 19, nella presentazione del programma stagionale delle attività;
- € 200,00 (duecento) per la mancata dimostrazione del rispetto delle posizioni assicurative nel caso di pagamenti frazionati dei relativi premi;
- € 300,00 (trecento) per ogni accertamento di mancata o incompleta manutenzione presso l'immobile, nonché degli impianti e del materiale tecnico in dotazione al medesimo;
- € 300,00 (trecento) per ogni stampato pubblicitario privo del logo del Comune;
- € 500,00 (cinquecento) per l'assenza ingiustificata di riscaldamento in occasione di un'apertura al pubblico riservata al Comune;
- € 500,00 (cinquecento) per ogni volta in cui il Comune sia messo nell'impossibilità di fruire dei locali indicati all'art. 20;
- € 500,00 (cinquecento) per ogni ritardo del personale in occasione di un'apertura della saletta polifunzionale o dell'immobile riservata al Comune;
- € 500,00 (cinquecento) per ogni carenza di pulizia o igienica rilevata nei giorni di apertura al pubblico

dell'immobile (compresi il bar ed i locali a disposizione del Comune);

- € 800,00 (ottocento) per ogni lavoratore impiegato nel servizio che risulti non in regola dal punto di vista penale;
- € 800,00 (ottocento) per ogni episodio di accertata inosservanza delle prescrizioni relative alla tutela degli utenti rispetto al trattamento dei dati personali;
- € 800,00 (ottocento) per ogni episodio in cui al Comune venga impedita l'azione di controllo prevista alla lettera m) dell'art. 19;
- € 1.000,00 (mille) per ogni episodio di accertata inosservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- € 1.000,00 (mille) per ogni inadempienza rispetto agli obblighi imposti al Concessionario dalle lettere f), g), h), i), j) e k) dell'art. 17, nonché dalle lettere c), g) e p) dell'art. 19;
- € 1.000,00 (mille) per la modifica del programma stagionale approvato dalla Giunta Comunale senza motivata comunicazione al Comune;
- € 1.000,00 (mille) per ogni episodio di accertata violazione degli adempimenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nei riguardi del personale, nonché di mancato rispetto di qualsiasi altro obbligo verso lo stesso imposto dalla presente convenzione e/o dalla legge;

- € 1.500,00 (millecinquecento) per ogni mancata comunicazione delle notizie richieste alle lettere t) ed u) dell'art. 19;

b) inerenti l'attuazione del progetto

- € 200,00 (duecento) per ogni volta che il Comune accerti la mancata apertura della segreteria/biglietteria nell'orario reso noto dal Concessionario, la mancata risposta telefonica con operatore durante l'orario di apertura o il mancato aggiornamento del sito web del Cinema Teatro Moderno;
- € 500,00 (cinquecento) per ogni difformità rispetto al piano di comunicazione proposto;
- € 500,00 (cinquecento) per ogni ingiustificato ritardo nella realizzazione delle iniziative previste nel progetto;
- € 500,00 (cinquecento) per ogni spettacolo rivolto ai ragazzi programmato e non realizzato;
- € 500,00 (cinquecento) per ogni spettacolo cinematografico programmato e non realizzato;
- € 1.000,00 (mille) per ogni spettacolo teatrale destinato agli adulti programmato e non realizzato;
- € 1.000,00 (mille) per ogni mese di ritardo nell'attivazione del sito web;
- € 1.000,00 (mille) per ogni iniziativa non completamente realizzata tra quelle previste nella saletta espositiva secondo le indicazioni del progetto;

- € 1.500,00 (mille e cinquecento) per ogni altra iniziativa inserita nel progetto che risulti inattuata e non sia sanzionata in modo specifico.

### **Art. 23**

#### **Sospensione o conclusione anticipata del servizio**

La sospensione temporanea o l'anticipata conclusione del servizio dovute a cause di forza maggiore o a motivi di pubblico interesse non comporteranno alcun addebito di responsabilità nei confronti dei contraenti, purché gli stessi effettuino tempestive comunicazioni reciproche nell'esclusivo interesse degli utenti.

Nel caso in cui gli eventi suddetti conseguano a provvedimenti emanati dal Comune, il Concessionario non avrà diritto ad ottenere compensi per le attività non svolte e non potrà chiedere rimborsi, né risarcimento danni, né accampare alcuna pretesa in merito.

Il Comune si impegna tuttavia a pagare le penali eventualmente previste per la mancata rappresentazione di spettacoli già in cartellone.

### **Art. 24**

#### **Risoluzione della convenzione su iniziativa del Comune**

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Comune risolverà di diritto la presente convenzione con una semplice

dichiarazione scritta del Direttore e da inviare con lettera raccomandata qualora:

- a) il Concessionario, all'inizio del servizio, non abbia ancora consegnato al Comune le copie conformi agli originali dei contratti di lavoro stipulati con gli addetti in esso impiegati o risulti privo delle licenze ed autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività gestionale;
- b) il Concessionario non abbia volturato a proprio nome le utenze dell'immobile trascorsi 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente convenzione;
- c) il Concessionario non chieda la convocazione della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo prima dell'inizio dell'attività gestionale o qualora ne ricorrano i presupposti;
- d) venga sciolto il R.T.C. o il C.O.;
- e) avvenga l'ampliamento del R.T.C. o del C.O., oppure la sostituzione anche di una sola delle imprese associate, salvo quanto previsto all'art. 37 – commi 18 e 19 – del Codice Appalti;
- f) il Concessionario e/o i soggetti indicati al terzultimo capoverso dell'art. 7 perdano anche uno solo dei requisiti stabiliti dall'ordinamento per poter instaurare e mantenere rapporti negoziali con la pubblica amministrazione (compresi il fallimento e la revoca dell'iscrizione all'Albo

regionale disposta nei confronti di un'impresa "non profit");

- g) il Concessionario o i soggetti indicati al penultimo capoverso dell'art. 8 non eseguano tutte le transazioni con le modalità stabilite dall'art. 3 della richiamata L. 136/2010 e successive modifiche;
- h) il Concessionario ometta il pagamento anche di una sola penale comminatagli dal Comune;
- i) al Concessionario vengano applicate 5 (cinque) penali;
- j) venga accertata l'inosservanza anche di uno solo dei divieti di cui all'art. 21;
- k) il servizio sia immotivatamente interrotto;
- l) il Concessionario o l'eventuale esecutore del servizio per conto di un Consorzio non ordinario compiano azioni lesive del prestigio o dell'immagine del Comune;
- m) il Concessionario o l'eventuale esecutore del servizio per conto di un Consorzio non ordinario si rendano colpevoli di frodi o prevaricazioni nei confronti degli utenti o del Comune;
- n) il Concessionario o l'eventuale esecutore del servizio per conto di un Consorzio non ordinario commettano una grave violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- o) il Concessionario o l'eventuale esecutore del servizio siano reiteratamente inadempienti agli obblighi retributivi,

- previdenziali, fiscali ed assicurativi nei confronti del proprio personale;
- p) la cauzione non venga reintegrata per l'importo incamerato dal Comune entro i termini disposti all'art. 14;
  - q) il numero e la qualità delle iniziative e degli spettacoli risultino notevolmente difforni dalle previsioni del progetto gestionale;
  - r) non vengano rispettati i limiti di capienza dell'immobile;
  - s) sia stravolto il programma stagionale delle attività approvato dalla Giunta Comunale.

In caso di risoluzione della convenzione, il Comune procederà ad incamerare la cauzione per l'intero importo, a conferire a terzi la prosecuzione dell'attività gestionale, a richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti ed a darne comunicazione all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici.

L'esecuzione in danno non esimerà il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avranno indotto il Comune a risolvere il rapporto negoziale.

## **Art. 25**

### **Risoluzione della convenzione su iniziativa del Concessionario**

Il Concessionario, con motivata comunicazione da inoltrare tramite lettera raccomandata con un preavviso di

almeno 60 (sessanta) giorni, potrà chiedere la risoluzione della convenzione e lo svincolo della cauzione nel caso in cui il Comune manifesti un notevole ed ingiustificato ritardo nel pagamento delle fatture da esso emesse o accordi un adeguamento del prezzo in termini che non rendano più remunerativa l'attività gestionale, secondo quanto stabilito dall'art. 1467 del Codice Civile.

### **Art. 26**

#### **Recesso da parte dei contraenti**

Ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, il Comune potrà recedere unilateralmente dalla presente convenzione in qualunque fase del suo svolgimento per inoppugnabili ragioni di ordine pubblico o di interesse collettivo.

Ai sensi dell'art. 1672 del Codice Civile, il Concessionario potrà recedere dalla presente convenzione nell'impossibilità oggettiva di adempiere agli impegni posti a proprio carico, per motivi ad esso non imputabili da giustificare e documentare adeguatamente nella comunicazione che dovrà essere inoltrata tramite lettera raccomandata con un anticipo non inferiore a 60 (sessanta) giorni.

Qualora il Concessionario receda senza giusta causa, il Comune sarà autorizzato a rivalersi sul deposito cauzionale nella sua interezza, fatta salva ogni altra azione finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

## **Art. 27**

### **Procedura negoziata per la ripetizione del servizio**

Entro il termine di scadenza della presente convenzione, il Comune – ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del Codice Appalti – si riserva la facoltà di attivare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per affidare al Concessionario un nuovo servizio consistente nella ripetizione di quello che gli è stato aggiudicato in base al progetto presentato in sede di gara, purché ad esso conforme.

La prosecuzione dell’incarico, a discrezione del Comune, potrà anche essere disposta con provvedimenti amministrativi da assumere per le singole stagioni, ma avrà come limite inderogabile la data del 31.8.2020.

Il Concessionario, qualora continui a condurre il servizio anche limitatamente al periodo di proroga previsto all’art. 28, dovrà prolungare la validità della cauzione per i 90 (novanta) giorni successivi alla data di cessazione del nuovo rapporto negoziale e della/e polizza/e assicurativa/e, nonché dimostrare al Direttore di aver ottemperato a tali obblighi.

Anche in questo caso vale quanto stabilito al penultimo capoverso dell’art. 14.

## **Art. 28**

### **Proroga della convenzione**

Alla scadenza della presente convenzione, se il Comune non intenderà avvalersi della clausola di cui all’art. 27 e non

avrà ancora individuato il successivo contraente, il Concessionario è tenuto ad accettare la proroga dell'incarico – alle condizioni in essere in quel momento – per un periodo di tempo non superiore a 6 (sei) mesi.

#### **Art. 29**

#### **Domicilio legale del Concessionario**

Agli effetti della presente convenzione, il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in Pistoia.

#### **Art. 30**

#### **Foro competente**

Il Foro di Pistoia è competente per qualsiasi divergenza che dovesse insorgere tra le parti nell'applicazione della presente convenzione.

Trattandosi di un servizio di pubblico interesse, il Concessionario si impegna a garantirne il regolare funzionamento anche in pendenza di controversie.

Il ricorso all'arbitrato è escluso.

#### **Art. 31**

#### **Comunicazioni tra le parti**

I contraenti concordano che le comunicazioni reciproche – salvo quelle che dovessero rendersi necessarie in caso di risoluzione o recesso – avverranno tramite fax o posta elettronica.

#### **Art. 32**

#### **Dichiarazioni congiunte**

Le parti dichiarano:

- a) di osservare il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, nonché le norme previste nel “Codice di comportamento” approvato dalla Giunta del Comune con deliberazione n. 7 del 30.1.2014, consapevoli che l’inadempienza a tali disposizioni comporterà la risoluzione della presente convenzione;
- b) di impegnarsi ad attuare, oltre a quelle espressamente indicate nella presente convenzione, tutte le misure volte a favorire la massima tutela degli utenti, nonché a scambiarsi le informazioni finalizzate al corretto svolgimento del servizio;
- c) che non esistono rischi di interferenza di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e successive modifiche per l’assenza di contatto tra il personale del Comune e del Concessionario.

### **Art. 33**

#### **Registrazione e imposta di bollo**

La presente convenzione, composta da 34 (trentaquattro) articoli e redatta in duplice originale, sarà registrata solo in caso d’uso – come sancito dall’art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive modifiche – con oneri a carico della parte richiedente da quantificare in misura fissa trattandosi di prestazioni gravate dall’I.V.A.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, salvo il caso in cui il contraente del Comune sia un organismo non lucrativo di utilità sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi del punto 27-bis della Tabella di cui all'allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modifiche.

### **Art. 34**

#### **Norme di rinvio**

Per quanto non contemplato nella presente convenzione, si rinvia al Codice Civile, al Codice Penale nonché alla normativa che regola i contratti della pubblica amministrazione e la gestione di locali adibiti a pubblici spettacoli.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. il COMUNE

p. il CONCESSIONARIO